


Alessandro Gilleri
Pier Paolo Bisleri

FrancoAngeli

Lo spettacolo va in scena

MANUALI



Nozioni di organizzazione
e scenotecnica dello spettacolo

Informazioni per il lettore

Questo file PDF è una versione gratuita di sole 20 pagine ed è leggibile con



La versione completa dell'e-book (a pagamento) è leggibile con Adobe Digital Editions. Per tutte le informazioni sulle condizioni dei nostri e-book (con quali dispositivi leggerli e quali funzioni sono consentite) consulta [cliccando qui](#) le nostre F.A.Q.



I lettori che desiderano informarsi sui libri e le riviste da noi pubblicati possono consultare il nostro sito Internet: www.francoangeli.it e iscriversi nella home page al servizio “Informatemi” per ricevere via e-mail le segnalazioni delle novità.

Alessandro Gilleri
Pier Paolo Bisleri

Lo spettacolo va in scena

**Nozioni di organizzazione
e scenotecnica dello spettacolo**

MANUALI FrancoAngeli

Immagini di copertina: a sinistra Carmen di Bizet - Fondazione Teatro Petruzzelli di Bari - regia Federico Tiezzi, scene Pier Paolo Bisleri, costumi Giovanna Buzzi; al centro Salomè da Florent Schmitt - Fondazione Teatro Giuseppe Verdi di Trieste e corpo di ballo del Teatro Marijnsky di San Pietroburgo - coreografo Emil Faski, scene e costumi Pier Paolo Bisleri; a destra serie di proiettori montati su Truss.

1^a edizione. Copyright © 2014 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy.

*L'opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sul diritto d'autore.
L'Utente nel momento in cui effettua il download dell'opera accetta tutte le condizioni della licenza d'uso previste e comunicate sul sito www.francoangeli.it.*

Indice

1. Le configurazioni organizzative dello spettacolo e le aziende dello spettacolo dal vivo	pag.	11
1. Premessa	»	11
2. Il MiBAC – Ministero dei beni culturali e del turismo	»	12
3. Spettacolo dal vivo e spettacolo registrato	»	12
4. L'azienda dello spettacolo nel teatro di prosa	»	14
5. Teatro di produzione e teatro di distribuzione	»	17
6. L'azienda dello spettacolo nel teatro musicale	»	19
7. Le fondazioni liriche e i teatri di tradizione	»	20
8. L'azienda dello spettacolo nel teatro di danza	»	26
9. Il teatro di strada	»	27
9.1. La regolamentazione del teatro di strada	»	29
10. La SIAE	»	30
2. Le aziende dello spettacolo registrato	»	31
1. Il cinema	»	31
1.1. L'Istituto Luce	»	33
1.2. Cinecittà	»	33
1.3. RAI Cinema	»	35
1.4. L'organizzazione dell'azienda cinema	»	37
2. I precursori della radiofonia	»	41
3. Dall'URI alla RAI, storia e crisi della radio pubblica	»	42
4. Dalla radio alla televisione	»	44
4.1. Il finanziamento di radio e televisione	»	46
5. L'opera lirica e la radio	»	49
5.1. L'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI	»	50
3. Il rapporto di lavoro nello spettacolo e la produzione	»	53
1. Imprese pubbliche e imprese private	»	53

2. Funzione e attività	pag.	54
3. La natura del rapporto di lavoro	»	59
4. Il lavoro subordinato, il lavoro autonomo e la scrittura artistica	»	61
5. Il collocamento dello spettacolo	»	62
6. L'AGIS	»	63
7. L'ideazione e la realizzazione di uno spettacolo	»	66
8. La produzione	»	69
8.1. La produzione della musica sinfonica e cameristica	»	69
8.2. La produzione di musica sperimentale	»	70
8.3. La produzione d'operetta e di musical	»	71
8.4. La produzione di concerti di musica leggera e di musica jazz	»	72
8.5. La produzione di un festival	»	74
9. I tipi di controllo	»	75
10. Il budget di produzione	»	76
11. Il controllo per centri di responsabilità	»	81
12. Il controllo a feedback nello spettacolo	»	82
13. Il grado di efficacia e di efficienza	»	84
14. L'agente dell'artista	»	85
15. L'Enpals dalle origini ai giorni nostri	»	86
4. L'edificio teatrale	»	89
1. Le aree dell'edificio teatrale	»	89
2. Il foyer	»	90
2.1. La sala o platea	»	90
2.2. Il golfo mistico	»	92
3. Il palcoscenico	»	92
3.1. La torre scenica	»	93
3.2. L'arco scenico	»	94
3.3. Il sipario	»	94
3.4. Il sipario tagliafuoco	»	96
3.5. Il boccascena	»	97
3.6. Il piano di palcoscenico e l'avanscena	»	98
3.7. Il ponte luci	»	99
4. La macchina scenica	»	100
4.1. Le origini della macchina scenica	»	100
4.2. Il palcoscenico	»	101
4.3. I ponti mobili	»	102
4.4. I carri ponte	»	105
4.5. Il girevole	»	106
4.6. La soffitta o graticcia	»	107
4.7. I tiri	»	110
5. Elementi della scenografia	»	117

5.1.	Le quinte	pag.	117
5.2.	I soffitti	»	118
5.3.	I principali	»	119
5.4.	Spezzati e rive	»	120
5.5.	I fondali	»	120
5.6.	Gli schermi (PVC)	»	121
5.7.	Il ciclorama e la cupola	»	121
5.8.	Il Tulle	»	122
5.9.	L'inquadratura o muta	»	122
5.10.	La scena parapettata	»	123
5.11.	Sistemi di ancoraggio a terra: tironi e scroscie	»	123
5.12.	I periatto	»	124
5.13.	Il praticabile	»	125
5.14.	Lo scivolo	»	125
5.15.	Il carro	»	125
5.16.	Le scale e le fratine	»	126
5.17.	Il controdeclivio	»	127
5.18.	I tappeti	»	128
5.19.	Le americane	»	128
5.20.	Gli sfori	»	128
5.	L'illuminotecnica	»	131
1.	La luce	»	131
1.1.	L'intensità	»	132
1.2.	L'angolazione	»	132
1.3.	La temperatura della luce	»	134
1.4.	Il colore	»	135
2.	Il banco di controllo e i dimmer	»	137
2.1.	Il banco di controllo	»	137
2.2.	I dimmer	»	138
3.	Gli apparecchi illuminanti	»	139
3.1.	I proiettori	»	140
3.2.	I diffusori	»	145
4.	Le lampade	»	147
4.1.	Lampade ad incandescenza al tungsteno con alogeno	»	147
4.2.	Lampade a scarica, HMI	»	147
4.3.	Lampade a basso voltaggio	»	148
4.4.	Lampada di wood	»	149
4.5.	Led: il futuro dell'illuminotecnica?	»	149
5.	Le altre tecnologie: un campo in continua evoluzione.	»	152
5.1.	Laser	»	152
5.2.	Laser senza raffreddamento ad acqua	»	152
5.3.	Lighting Stripe e Magic Tape	»	153
5.4.	Led Glass	»	154

6. Utilizzo della videoproiezione come scenografia	pag. 154
6.1. Gli schermi (PVC)	» 154
6.2. Videoproiettori	» 155
6.3. Slide projectors	» 155
6.4. Videowall	» 156
6.5. Schermi oleografici per retroproiezione ad alta luminosità	» 156
Bibliografia	» 157

Ringraziamenti

Ringraziamo le due aziende che ci hanno concesso il materiale tecnico fotografico: A.C.R. Macchine Teatrali Srl, Pavia di Udine (www.acr.it) e Spotlight Srl – Illuminazione professionale per lo spettacolo, San Giuliano Milanese (www.spotlight.it).

Inoltre un particolare ringraziamento a Chiara Baricchello, assistente di Pier Paolo Bisleri, che ha realizzato i disegni tecnici e collaborato nella stesura della parte tecnica del libro.

Le configurazioni organizzative delle aziende dello spettacolo

1. Premessa

Questo breve manuale vuole essere un rapido compendio per chi vuole avvicinarsi a quel magico mondo dello spettacolo, che se da un lato appare ai non addetti ai lavori come un qualche cosa di magico ed estremamente affascinante, è per chi vi opera giornalmente una vera e propria arena, quasi un circo massimo di romana memoria, dove il confronto è con dei leoni particolari l'economia e l'organizzazione. L'organizzazione e l'economia sono due cardini di qualsiasi iniziativa spettacolare o artistica e sono necessariamente complementari a qualsiasi libera manifestazione artistica¹. Un manager dello spettacolo, un tempo lo avremmo chiamato impresario, ha una sola regola fondamentale andare in scena o in onda e poi sperare che il gusto del pubblico accolga positivamente il suo prodotto, ma i criteri non sono fissati da precise regole economiche ma da variabili a volte imprevedibili. Perciò l'organizzazione e la pianificazione dei costi diventano due cardini fondamentali per la corretta gestione di ogni spettacolo, momento rappresentativo di una o anche più libere espressioni artistiche, che ha un unico risultato, non un profitto economico, ma l'intrattenimento, la crescita culturale degli utenti, cioè una funzione essenzialmente sociale. Andremo di seguito ad analizzare vari aspetti connessi con l'organizzazione e l'economia nello spettacolo, con un approccio estremamente pratico e non finemente teorico in quanto il fare spettacolo è un'arte che si apprende essenzialmente nel fare e alcune esperienze possono essere utilmente trasferite. Il mondo dello spettacolo è com-

1. Confr. gli articoli 3, 9, 21, 33 della Costituzione Italiana.

posto da vari generi e riteniamo necessario ed opportuno provvedere ad una classificazione per tipologia. Lo spettacolo nel nostro paese è sottoposto al controllo del Dipartimento per lo spettacolo e lo sport, nell'ambito del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, verificarne le competenze è un utile esame per definire le varie configurazioni dello spettacolo.

2. Il MiBAC – Ministero dei beni culturali e del turismo

Il DPR 10 giugno 2004 n. 173 “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali”, ha istituito, tra gli altri, il Dipartimento per lo spettacolo e lo sport che, per il tramite delle Direzioni Generali per il cinema e per lo spettacolo dal vivo e lo sport, ha competenze in materia di promozione, vigilanza e sostegno delle attività cinematografiche, musicali, teatrali, liriche, di danza, circensi e dello spettacolo viaggiante e delle attività sportive. All'interno del Dipartimento operano: l'Osservatorio dello Spettacolo, gli Uffici preposti alla vigilanza sulla SIAE e sulla Fondazione La Biennale di Venezia, il Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, gli Uffici preposti al Registro pubblico generale delle opere protette. Per svolgere questi compiti, le direzioni generali utilizzano le somme stanziare per le attività dello spettacolo dal Fondo unico dello spettacolo (Fus) e si avvalgono del lavoro di apposite commissioni. Nel 2013 il governo Letta affida le competenze del turismo al Ministero che assume la denominazione di Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo².

3. Spettacolo dal vivo e spettacolo registrato

Lo spettacolo innanzitutto va distinto in spettacolo dal vivo e spettacoli registrati.

Questa prima grande classificazione ci permette di giungere alle successive classificazioni.

Fanno parte dello spettacoli dal vivo le rappresentazioni teatrali nella loro accezione più estesa e gli spettacoli circensi. Il circo è una delle forme spettacolari più antiche ed oggi gli ultimi circhi rimasti sono riuniti in associazione l'Ente Nazionale Circhi, l'unica associazione di categoria esistente nel nostro Paese ed anche una delle poche in tutto il mondo, ad avere avuto un ruolo attivo nel riconoscimento dell'arte circense da parte delle istituzioni, ottenendo anche una normativa che regola il settore, la legge 337 del 1968,

2. Per maggiori approfondimenti confr. Legge 29/1/1975; DPR n. 805 del 3 dicembre 1975; Decreto legislativo n. 368 del 20/10/1998; Decreto legge 18/5/2006 n. 181; DPR del 26/11/2007 n. 233; DPR 2 luglio 2009 n. 91; Legge 24 giugno 2013, n. 71.

tuttora in vigore. La vita dell'Ente Nazionale Circhi, che raggruppa la quasi totalità dei complessi circensi esistenti in Italia, a cominciare dai maggiori (Circo Americano, Medrano, Moira Orfei, Florilegio, Embell Riva) fino a quelli a conduzione familiare, è scandita da uno statuto che ne fissa le finalità. Fra le altre cose, è compito dell'Ente, che esclude ogni finalità di lucro, provvedere a rappresentare le imprese associate, tutelandone le attività e favorendone gli sviluppi tecnici ed economici; raccogliere, elaborare e diffondere notizie e dati relativi a questioni che interessano le imprese. L'Associazione si sostiene con le quote associative degli iscritti ed è formata dai titolari delle imprese che gestiscono circhi equestri e ginnastici, arene, arene auto-moto acrobatiche. L'Ente Nazionale Circhi gestisce e sostiene l'Accademia del Circo.

Quando si parla di spettacolo dal vivo bisogna prendere in considerazione tutte le rappresentazioni teatrali, ovvero tutte quelle forme d'arte che vengono messe in scena all'interno di teatri o in spazi all'aperto esistenti o appositamente allestiti. Per quello che riguarda gli spettacoli teatrali bisogna, vista la vastità di forme artistiche che vanno a riunirsi sotto questa categoria, anche qui operare una distinzione tra teatro musicale, teatro di prosa e danza.

Sotto il nome di teatro musicale è possibile trovare:

- l'opera lirica,
- la musica sinfonica e cameristica,
- la musica sperimentale,
- l'operetta,
- il musical,
- la musica leggera,
- la musica jazz,
- i festival.

Lo spettacolo registrato è caratterizzato dal cinema, dalla radio, dalla televisione e da ogni assunzione multimediale derivata fonica o visiva quali cd, dvd, internet, ecc. Dalla definizione di un determinato genere di spettacolo andiamo successivamente a definire le necessarie tipologie organizzative che rendono possibile la realizzazione di un determinato spettacolo, sia esso una commedia, un concerto, una trasmissione televisiva. Lo spettacolo dal vivo è oggi fortemente condizionato dalla televisione e lo sarà maggiormente con l'avvento della televisione digitale, la televisione non è altro che una trasposizione mediatica delle tradizionali forme di spettacolo siano esse teatrali o musicali, andando oltre ad un'altra forma ormai storica di spettacolo, il cinema. La televisione rappresenta dunque un compendio delle varie forme spettacolari, diventando un palcoscenico domestico entrando nelle case di tutti gli utenti, con contenuti non solo spettacolari ma anche informativi e con una valenza di costume e sociale, che condiziona la vita degli utenti modificandone anche i gusti, le abitudini, la quotidianità della propria vita. Ogni spet-

tacolo richiede una determinata configurazione organizzativa che determina la struttura fondamentale che ne rende possibile la sua realizzazione, sia esso un concerto, una commedia, un'opera lirica una trasmissione televisiva. La sintesi di ogni configurazione organizzativa si riassume nella definizione di azienda dello spettacolo, che si può identificare in relazione alla tipologia produttiva e di conseguenza al tipo o genere di spettacolo che l'azienda va a produrre. In base a tale distinzione possiamo individuare le diverse tipologie organizzative previste nel nostro ordinamento per le aziende dello spettacolo, ma analoghe anche in ordinamenti di altri paesi, perché lo spettacolo ha delle regole universali di riferimento che si applicano ad ogni latitudine ed in ogni parte del mondo.

4. L'azienda dello spettacolo nel teatro di prosa

L'elemento più di una organizzazione teatrale è il tradizionale di riferimento teatro, come struttura e contenitore di spettacoli. Tradizionalmente il teatro si identifica con l'organizzazione che ne gestisce gli spettacoli. I teatri possono essere pubblici o privati, di produzione o di distribuzione. Giorgio Strelher, uno dei maggiori registi italiani del novecento, fu il primo che considerò lo spettacolo, oltre che come un fenomeno, anzi un insieme di fenomeni, che nasce storicamente, come "rito o gioco"; si pone poi come "strumento di educazione e veicolo di cultura", come "servizio pubblico", e cioè come servizio che, pur formalmente privato, è oggetto di una politica pubblica d'intervento e quindi a regolamentazione pubblica e può beneficiare di trasferimenti da parte dello Stato.

Si tratta ovviamente di un particolare tipo di servizio pubblico:

- a) può essere fornito su richiesta esplicita dell'utente che può fruirne in modo saltuario e al quale, quindi, può essere applicato un prezzo differenziato a secondo del tipo di prestazione che viene richiesta ed offerta (ad es. politica dei prezzi a favore degli anziani, degli studenti ecc.);
- b) esiste una pluralità di offerte di tale servizio, nell'ambito delle quali l'utente ha un grosso potere discrezionale di consumo, potendo scegliere quella da lui ritenuta più opportuna;
- c) è un servizio pubblico al quale ben si applica la strategia di marketing quale strumento per meglio raggiungere gli obiettivi di medio e lungo termine attraverso la soddisfazione del consumatore;
- d) è infine un dato positivo per l'economia nazionale sia in forma diretta che per l'indotto che stimola nonché per lo sviluppo dei mezzi di comunicazione diretti ad affermare non solo il c.d. "teatro evento" espressione di una cultura di massa, ma anche quelle iniziative, maggiormente esposte sotto il profilo finanziario, che si rivolgono al pubblico tradizionale per conservare e trasmettere una cultura tradizionale.

Si tratta quindi di un fenomeno particolare e composito che investe tanti aspetti diversi del Paese, culturali, sociali, economici con la necessità, nel frattempo, che riesca a seguire l'evolversi della stessa società, spesso anticipando espressamente la richiesta di bisogni collettivi.

Da ciò la necessità di "mediare" tra una regolamentazione pubblica, certa nella sua rigidità, che la stessa natura di "servizio pubblico" riconosciuta allo spettacolo richiedeva, e la possibilità di utilizzare strumenti più agili ed idonei a seguire l'evolversi della stessa società.

Un primo passo fu compiuto con la legge 31 aprile 1985, n. 163, che ha istituito il Fondo unico per lo spettacolo quale strumento finanziario con il quale è stato possibile, finora, attuare una politica pubblica d'intervento da parte dello Stato caratterizzata dalla pluriennialità della spesa (triennialità) e dalla natura programmatica dell'intervento.

L'istituzione di tale Fondo ha rappresentato un momento di progresso nella Legislazione dello spettacolo che agiva prima sulla base di una miriade di interventi finanziari non collegati tra loro.

Il Fus, il cui ammontare è stabilito annualmente con legge finanziaria, è poi destinato dal ministro, secondo il parere del Comitato dei problemi dello spettacolo, ai vari settori di attività dello spettacolo ed è assegnato alla direzione generale per la sua gestione.

Questa consiste nella concessione di sovvenzioni a favore di soggetti che ne facciano apposita richiesta, che siano in possesso dei requisiti prescritti e il cui progetto di attività sia riconosciuto meritevole dalla Commissione consultiva di settore. Strutturalmente la sovvenzione si caratterizza per avere un preciso presupposto economico di riferimento collegato alla realizzazione da parte di un soggetto determinato di un'attività di spettacolo ritenuta attività di interesse pubblico.

L'attribuzione patrimoniale che ne deriva consiste sempre in una somma di denaro che non ha carattere di corrispettivo di una prestazione; ma non ha neppure il carattere di liberalità in quanto è concessa in relazione a un interesse pubblico specifico da curare riconosciuto come tale dall'amministrazione.

Le modalità di intervento finanziario a favore delle attività teatrali di prosa e soprattutto i criteri di tali interventi non hanno ancora trovato, in una propria legge, l'individuazione di obiettivi di lunga durata, preferendo l'amministrazione adeguare lo strumento normativo alle diverse esigenze di un settore che, come si è detto, è in continua evoluzione.

Per tali motivi, negli anni 1980-1990, si è fatto ricorso a regolamentazioni quali le famose circolari amministrative, che pur avendo valore ed efficacia normativa *erga omnes*, potevano essere emanate annualmente in conformità agli obiettivi specifici di breve e medio periodo.

Solo nel 1999, è stato emanato un apposito regolamento, il decreto ministeriale 4 novembre 1999, n. 470 (ancora in vigore), sulla base del parere

espresso dal Consiglio di Stato, che ha fissato il procedimento amministrativo per la determinazione delle sovvenzioni da assegnare per lo svolgimento di un progetto triennale.

I criteri per la quantificazione della sovvenzione da assegnare, sono predeterminati con decreto del ministro e resi pubblici con gli ordinari mezzi di informazione (Gazzetta Ufficiale, Internet, ecc.). Essi normalmente si basano su una cd. valutazione quantitativa, riferita all'ammontare dell'investimento finanziario preso a riferimento dall'amministrazione e preventivamente reso noto nella sua qualificazione, e una valutazione qualitativa del progetto data dalla Commissione consultiva per la prosa quale organo tecnico di giudizio. La liquidazione della sovvenzione concessa avviene, in via ordinaria e salvo siano previste anticipazioni, dopo che sia stata svolta l'attività e siano stati dimostrati i costi sostenuti. Questa, a grosse linee, la situazione della legislazione nel settore del teatro di prosa, in attesa che venga risolta la questione fondamentale sulla effettiva ripartizione delle competenze in materia tra Stato e Regioni³. La legge determina, dunque, le regole di funzionamento dei teatri stabili pubblici di prosa e dei teatri stabili di prosa privati, ma dopo il Decreto n. 470 del 1999 lo strumento abituale sono le circolari ministeriali e tutto il settore è in attesa di un intervento legislativo quadro che ne armonizzi il sistema⁴. Le organizzazioni teatrali di prosa sono organizzazioni aziendali generalmente agili composte da una minima struttura amministrativa e tecnica e dalla compagnia artistica. L'azienda teatro di prosa dunque non necessita di una gran numero di persone poiché la sua attività non è solo di produzione ma si svolge in collaborazione con altre aziende, cioè altri teatri o compagnie teatrali con un attività di distribuzione di spettacoli: gli spettacoli prodotti dalle aziende su menzionate. Infatti un teatro di prosa svolge la propria attività nell'organizzare stagioni, rassegne, festival nella propria sede rappresentando spettacoli propri o prodotti da altri, cioè ospitando altre compagnie o compagnie di altri teatri. La compagnia teatrale è quell'organizzazione artistica necessaria per realizzare un determinato spettacolo essa è composta da elementi artistici, cioè gli attori necessari per realizzare una determinata commedia secondo le scelte dell'autore e del regista, assieme al supporto tecnico e amministrativo necessario all'organizzazione e gestione della stessa.

La compagnia può definirsi stabile quando la sua attività è legata stabilmente ad un determinato teatro e svolge la propria prestazione in funzione dell'attività del medesimo teatro. Mentre si definisce "di giro", quando come nucleo organizzato svolge l'attività in diversi teatri quale compagnia ospite.

3. Vedi Caterina Criscuolo in *Atti del Convegno nazionale di studi*, Modena 21 maggio 2002.

4. Vedi Decreto 4 novembre 1999, n. 470.

Mentre andiamo in stampa si sta discutendo nel merito della riforma dei finanziamenti della Prosa. La nuova legge andrà a distinguere i Teatri di Prosa, quali beneficiari di finanziamenti, in: Teatri Nazionali, Teatri d'interesse Pubblico, Imprese di produzione Teatrale, Imprese di produzione Teatrale "under 30". Accanto a questi organismi di produzione la legge riconoscerà la titolarità di finanziamenti a degli organismi di programmazione quali Circuiti Regionali ed Organismi privati di ospitalità (circuiti gestiti da privati), Festival e Il Teatro di Strada. Infine potranno esser oggetto di finanziamenti progetti multidisciplinari e azioni trasversali quali promozione, residenze teatrali, azioni si sistema, attività all'estero. I contributi statali saranno commisurati alla percentuale dei contributi degli enti locali, al numero degli spettacoli e degli spettatori alla disponibilità di sale teatrali con una determinata capienza minima, a seconda della tipologia di appartenenza in Teatri nazionali o Teatri d'interesse pubblico, al numero di giornate lavorate e giornate recitate, alla stabilità del nucleo tecnico, artistico, amministrativo, con determinate percentuali. Sarà richiesta a tali fattispecie la produzione di spettacoli di autori viventi, di coproduzioni con altri analoghi Teatri non privati, entro determinate percentuali. Viene inoltre evidenziata dalla riforma la necessità che i Teatri nazionali abbiano una scuola di teatro e di perfezionamento professionale. Infine ci saranno norme che riguarderanno la composizione degli organi del Teatro Presidente, Consiglio di amministrazione, collegio dei revisori dei conti riguardanti anche la durata degli stessi. Per le altre tipologie private o di programmazione il contributo avrà riguardo alle giornate lavorate alle giornate recitate, alle tipologie spettacolari rappresentate, alle piazze servite. Non possiamo entrare nel merito e nel dettaglio delle percentuali in quanto sono oggetto di confronto tra Ministero competente ed associazioni di categoria.

Da queste descrizioni emerge dunque una duplice funzione dell'azienda teatrale di prosa in essa noi possiamo distinguere una funzione produttiva ed una funzione distributiva venendo così a distinguere i teatri di produzione dai teatri di distribuzione.

5. Teatro di produzione e teatro di distribuzione

La funzione produttiva è la realizzazione di uno spettacolo dalla scelta dell'autore e del regista agli attori, alla realizzazione delle scene e dei costumi alla sua complessiva messa in scena con l'assunzione del personale tecnico amministrativo necessario quando questa componente non sia già con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'organizzatore sostenendone tutti i relativi costi e il conseguente rischio d'impresa.

I lavoratori o prestatori d'opera, nel settore che stiamo esaminando, sono tutti coloro che prestano la loro attività inserendosi in un complesso aziendale, la cui direzione è a carico di un datore di lavoro, nel contratto di lavoro

ro subordinato; mentre gli artisti o altri lavoratori che prestano la loro opera senza l'organizzazione e la direzione altrui sono parti di un contratto di lavoro autonomo.

L'attività distributiva, che può essere pubblica o privata, consiste nel mettere a disposizione un teatro per la rappresentazione dei spettacoli prodotti da altri concordando un determinato corrispettivo per la rappresentazione, assumendosi pertanto solo il rischio non dell'intero costo della produzione ma un quantum determinato tra le parti che può essere una percentuale sull'incasso o un corrispettivo fisso a giornata a retribuzione della prestazione dello spettacolo (cachet artistico) sulla cui base verranno calcolati conseguentemente i prezzi dei biglietti per assicurare la copertura del relativo costo.

Questa è una modalità di organizzare spettacoli comune per ogni genere non solo per la prosa e rappresenta la base fondamentale per ogni organizzatore.

Infatti il riferimento fondamentale per l'organizzazione di uno spettacolo dal vivo è la struttura dove questo si svolge, cioè il suo contenitore, che può essere al chiuso, un teatro, un palasport, un centro congressi, un museo ecc., o all'aperto uno stadio, una piazza ecc.

Il contenitore diventa fondamentale per determinare le necessità tecniche e artistiche conseguenti ed i proventi connessi. Infatti al di fuori dei luoghi tradizionali dello spettacolo cioè dei teatri, è necessario riproporre la struttura tecnico teatrale necessaria allo spettacolo che si va a realizzare, si pensi al teatro in piazza o ad un concerto in piazza o in un palasport.

Se per poter fruire di un determinato spettacolo si paga un corrispettivo per il prezzo di un biglietto d'ingresso. L'analisi della natura giuridica dei più comuni titoli di accesso ad uno spettacolo non è molto semplice; i riferimenti dottrinali sono scarsi e l'argomento è estremamente specifico. I biglietti e gli abbonamenti possiamo definirli dei documenti di legittimazione rispettivamente al portatore e nominativi, la cui funzione si esplica in sede di esercizio del diritto, al fine di identificare l'avente diritto alla prestazione. Accanto al diritto di godere di un determinato spettacolo, il biglietto e l'abbonamento sono titoli idonei e sufficienti per occupare per la sola durata dello spettacolo un determinato posto. Pertanto il teatro o l'esercente cinematografico, qualora sia impossibilitato a fornire la prestazione, deve rimborsare allo spettatore il corrispettivo del biglietto. L'introito complessivo della vendita di biglietti e abbonamenti, rappresenta l'incasso dello spettacolo ed è il fondamentale supporto finanziario ad ogni attività teatrale. Spesso e quasi mai non è l'unico e sufficiente finanziamento dell'attività teatrale che spesso necessita di contributi pubblici dello Stato o degli enti locali quali, Comune, Provincia e Regione o di contributi privati, le sponsorizzazioni o le quote di coproduzione di altri teatri o aziende di spettacolo.

Abbiamo dunque esaminato nell'ambito della prosa la differenziazione tra teatro di produzione e teatro di distribuzione siano essi teatri pubblici o privati o enti a ciò costituiti (ad esempio gli enti regionali teatrali) e possiamo approfondire un altro settore dello spettacolo il teatro musicale.

6. L'azienda dello spettacolo nel teatro musicale

Lo spettacolo musicale si può distinguere in due grandi categorie: spettacolo di musica classica e spettacolo di musica leggera. Lo spettacolo di musica classica si distingue in spettacolo lirico o melodramma, concerto da camera, concerto sinfonico, spettacolo di danza con orchestra, lo spettacolo d'operetta. Lo spettacolo di musica leggera si distingue in concerto o musical. L'organizzazione di uno spettacolo di musica leggera vede delle tipologie organizzative principalmente private, cioè di natura giuridica privata. I soggetti organizzatori sono o semplici associazioni di diritto privato (art. 14 cod. civ.) o società, abitualmente società a responsabilità limitata (art. 2742 cod. civ.) o società a responsabilità limitata a capitale ridotto, introdotta dal Governo Monti nel 2012, che per conto di uno o più artisti organizzano una serie di esibizioni in più città, in diversi teatri o altri luoghi di spettacolo al chiuso, ad es. un palasport o all'aperto ad esempio in uno stadio o in una piazza o in una arena. Pertanto si definisce un rapporto contrattuale tra organizzatore dell'artista e artista da un lato e dall'altro da organizzatore dell'artista e soggetto ospitante. L'organizzazione di un musical fa riferimento alla tipologia organizzativa che lo produce, teatro di prosa, fondazione lirica, compagnia privata poiché il variegato impiego di orchestre o basi registrate ne fanno un genere prodotto indifferentemente da centri di produzione teatrali di prosa o musicali. L'azienda dello spettacolo di musica classica può essere mono cellulare fino ad essere una configurazione organizzativa complessa ed articolata come un teatro lirico. Un solista, un grande concertista può rappresentare da solo un'azienda di spettacolo, essere uno spettacolo in relazione alla prestazione oggetto dello stesso, si pensi ad un grande pianista. Infatti il concerto di spettacolo può essere molto semplice e non necessariamente molto articolato, pertanto il grande solista rappresenta la forma minima ed unitaria di un'azienda di spettacolo poiché esso stesso è un'azienda spettacolare mono cellulare. Lo stesso concetto vale anche per formule organizzative semplici come il duo, il trio, il quartetto, l'orchestra da camera, ciò in riferimento alla prestazione oggetto della relativa esecuzione. In fondo cos'è un'azienda se non un'entità organizzata che realizza un prodotto e riceve un corrispettivo, uno o più solisti realizzano un concerto cioè uno spettacolo musicale e per svolgere tale attività nella loro anche minima composizione soggettiva mettono in atto tutta una serie di atti organizzativi necessari ed indispensabili per la realizzazione della propria attività analoga all'attività di aziende più complesse. Si pensi alla programmazione delle prestazioni, cioè dell'organizzazione dei concerti, della promozione, della diffusione delle proprie prestazioni su supporti magnetici, cioè su dischi, cd, dvd o la loro diffusione in televisione. Lo spettacolo musicale in genere ma quello di musica classica in particolare, specialmente nelle forme organizzative più complesse è un genere molto oneroso, ciò con particolare riferimento alla prestazione arti-

stica oggetto dello stesso. I soggetti organizzatori possono essere pubblici o privati anche se nel nostro paese è prevalente l'organizzazione pubblica o con forte sostegno pubblico. L'organizzazione privata assume comunemente la forma delle Associazioni di diritto privato o delle società a responsabilità limitata, ad esempio le Associazioni concertistiche, cioè associazioni che hanno quale oggetto sociale e finalità l'organizzazione di rassegne, concerti festival musicali. Anche gli stessi esecutori (solisti) o gruppi di esecutori (orchestre da camera, orchestre sinfoniche) possono esser costituiti in forma associativa o societaria. L'organizzazione pubblica è caratterizzata dalle iniziative, rassegne o festival promosse da enti locali e dalle iniziative promosse dalle Fondazioni Liriche e dai Teatri di Tradizione.

7. Le fondazioni liriche ed i teatri di tradizione

L'organizzazione in un teatro lirico è alquanto complessa, il teatro lirico è una vera e propria fabbrica di spettacoli. Gli enti lirici sono stati costituiti con la legge 14 agosto 1967, n. 800(4) cioè istituzioni definite per lo svolgimento dell'attività musicale e più precisamente l'attività lirica, sinfonica e di danza. La legge definiva ente lirico il Teatro dell'Opera di Roma, il Teatro alla Scala di Milano, il Teatro Regio di Torino, il Teatro La Fenice di Venezia, l'Arena di Verona, il Teatro Verdi di Trieste, il Teatro Carlo Felice di Genova, il Teatro Comunale di Bologna, il Teatro Lirico del Maggio Musicale di Firenze, l'Accademia di Santa Cecilia di Roma, il Teatro San Carlo di Napoli, il Teatro Massimo di Palermo, il Teatro Lirico di Cagliari.

La definizione dei tredici enti lirici operata dal legislatore con la citata legge rifletteva la storia e il radicamento produttivo dei teatri lirici italiani ai quali sono stati affiancati i teatri di tradizione. Dalla comparazione normativa appare evidente una suddivisione dunque di teatri con una attività suddivisa in stagioni ma articolata e sviluppata per tutto l'anno, gli enti lirici, con un sistema contributivo diretto da parte dello Stato e dall'altro lato teatri con un'attività più ridotta, i teatri di tradizione, anch'essi sovvenzionati dallo Stato ma di minor rilievo rispetto agli enti lirici. Non vogliamo approfondire molto tali aspetti ma esaminare la trasformazione degli enti lirici in fondazioni⁵ che ha operato un radicale cambiamento tra pubblico e privato nella definizione dei teatri lirici la cui funzionalità e rilievo però fondamentalmente è rimasta quella definita nel 1967 dalla legge 800. La forma giuridica di fondazione di diritto privato deriva da una trasformazione avvenuta "*ope legis*", a seguito del percorso normativo avvenuto con il Decreto legislativo n. 367 del 29 giugno 1996. Le fondazioni sono dunque subentrate nei diritti, negli obblighi e nei rapporti attivi e

5. Legge 14 agosto 1967, n. 800 Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali.

passivi dell'ente, in essere alla data di trasformazione. Dal 2010 le Fondazioni sono quattordici con il riconoscimento a fondazione del Teatro Petruzzelli di Bari. Come stabilito dalla legge, esse debbono perseguire senza scopo di lucro, la diffusione dell'arte musicale, la formazione professionale dei quadri artistici, per quanto di competenza e l'educazione musicale della collettività. Per perseguire i propri fini le fondazioni devono provvedere direttamente alla gestione dei teatri loro affidati, conservandone il patrimonio storico-culturale. La normativa specifica, inoltre, che le fondazioni oltre a dover svolgere spettacoli lirici, balletti e concerti (anche in sedi diverse, sia nel territorio nazionale che all'estero) hanno possibilità di svolgere, in conformità degli scopi istituzionali, attività commerciali ed accessorie. Infine, appare non irrilevante la specificazione, operata dal legislatore, secondo cui esse debbano operare secondo criteri di imprenditorialità ed efficienza e nel rispetto del vincolo di bilancio. Con legge 7 ottobre 2013, n. 112 recante: "Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo", sono state emanate disposizioni urgenti per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche e il rilancio del sistema musicale nazionale di eccellenza.

Come in precedenza ogni fondazione deve essere dotata di uno statuto che ne specifichi le finalità. Lo statuto, che deve garantire l'autonomia degli organi della fondazione, deve infatti definire:

- lo scopo della fondazione, la composizione, le competenze e i poteri dei suoi organi;
- i soggetti pubblici o privati che ad essa concorrono;
- i criteri in base ai quali altri soggetti pubblici o privati possono intervenire;
- la nuova previsione che il patrimonio sia articolato in un fondo di dotazione, indisponibile e vincolato al perseguimento delle finalità statutarie ed un fondo di gestione destinato alla gestione corrente dell'ente;
- la destinazione totale degli avanzi di gestione agli scopi istituzionali, con divieto di distribuzione di utili od altre utilità patrimoniali durante la vita della fondazione;
- i criteri di devoluzione del patrimonio ad enti che svolgono attività similare e a fini di pubblica utilità, in sede di liquidazione;
- la nuova previsione di partecipazione dei fondatori privati in proporzione agli apporti finanziari al patrimonio o alla gestione, non inferiori al tre per cento.

Per quanto riguarda invece gli organi delle fondazioni, la normativa specifica, similmente a quanto previsto per gli enti lirici e nella precedente riforma che le fondazioni lirico-sinfoniche devono esser composte dai seguenti organi istituzionali:

- il Presidente;
- il nuovo Consiglio di indirizzo, non più denominato di Amministrazione;